



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

ORDINANZA N°79/12

Il Capo del circondario marittimo di Agropoli:

- VISTO:** il decreto dirigenziale n°233 del 30.12.2011, con il quale la competente Amministrazione Regionale a seguito di concertazione con questa Autorità Marittima, ha approvato un atto di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Agropoli;
- VISTA:** la propria ordinanza n°17/09 del 27.02.2009;
- VISTA:** la propria ordinanza n°08/12 del 14/03/2012 relativa al “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Agropoli”;
- RITENUTO:** necessario emanare un nuovo provvedimento per regolamentare la navigazione, l'ancoraggio e gli ormeggi delle unità navali nella zona di sosta e nel porto di Agropoli per effetto dell'adozione del suddetto atto di regolamentazione del porto;
- RITENUTO:** opportuno regolamentare le operazioni di accosto ed ormeggio alle banchine destinate alle operazioni di bunkeraggio alle unità navali, nonché alle aree destinate ad alaggio e varo;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

O R D I N A

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto di Agropoli.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Agropoli, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2 – SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI AGROPOLI

La sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto di Agropoli sono regolati dall'ordinanza n° 32/2011 in data 27.05.2011, con cui viene istituita un'area di fonda nella rada di Agropoli, cui si fa espresso rinvio per le norme di dettaglio ivi contenute.

ARTICOLO 3 – NAVIGAZIONE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI AGROPOLI

Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Agropoli devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale rosso e il fanale verde mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte nè sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento.

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto e per un raggio di 200 metri dal fanale verde è vietato: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

ARTICOLO 4 – NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEL PORTO DI AGROPOLI

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine, e ai pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle.
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi, deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile, non superiore ai 3 (tre) nodi, per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canale 16 VHF/FM, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine o pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
3. Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela; la sosta; l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI AGROPOLI

1. I motopescherecci stanziali nel porto di Agropoli devono ormeggiare presso i posti d'ormeggio, preventivamente assegnati dall'Autorità Marittima locale, siti alle banchine appositamente destinate all'ormeggio delle sole unità da pesca. Tutti i motopesca non stanziali, o che comunque intendono ormeggiare presso altre banchine, devono ottenere l'autorizzazione all'accosto da parte della locale autorità marittima, anche a mezzo radio VHF/Fm canale 16.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con posto d'ormeggio assegnato e quelle in transito presso banchine in concessione devono richiedere l'accosto direttamente ai concessionari degli stessi, che provvedono a mantenere un apposito registro nonché delle schede, sulle quali devono essere riportate i dati identificativi delle singole unità ed i dati anagrafici dei relativi proprietari.
3. Le unità navali in transito possono ormeggiare presso il tratto di banchina destinata esclusivamente al transito. Per l'accosto dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva alla locale Autorità Marittima, via radio o previo contatto telefonico sulla linea fissa 0974/825201. L'ormeggio è normalmente consentito con le seguenti modalità:
 - la sosta per un massimo di 48 ore, ovvero 2 notti;
 - sosta dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
 - sosta per brevi operazioni di imbarco e sbarco.
4. E' fatto assoluto divieto alle unità da diporto ormeggiare alle banchine destinate all'ormeggio delle unità da pesca, nelle aree destinate al traffico passeggeri, nell'area destinata alle operazioni di alaggio e varo nonché davanti agli scivoli destinati all'alaggio e varo presenti nel bacino portuale
5. Le unità ormeggiate non in conformità a quanto prescritto dal presente articolo potranno essere rimosse d'ufficio con spese a carico dei proprietari.

ARTICOLO 6 – PARTICOLARI DISCIPLINE PER L'ACCOSTO E LA SOSTA ALLA BANCHINA DESTINATA ALLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

1. Le unità da diporto devono attraccare alla banchina dell'impianto di erogazione carburante, assentita in concessione ed ubicata nel primo tratto del molo di sopraflutto compresa tra il tratto di banchina destinato all'ormeggio delle unità da pesca e il tratto di banchina attualmente adibito ad ormeggio Unità Navali della Guardia Costiera, unicamente per effettuare le operazioni di bunkeraggio e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
2. E' fatto divieto di affiancarsi ad unità ormeggiate alla banchina carburanti intente nelle operazioni di bunkeraggio. E' normalmente vietato occupare la suddetta banchina anche negli orari in cui l'impianto è fuori servizio;
3. E' fatto obbligo a tutte le unità di rispettare scrupolosamente tutto quanto previsto e prescritto nel "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Agropoli" approvato con l'Ordinanza nr. 08/2012 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli in data 14.03.2012.

ARTICOLO 7 – PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI AGROPOLI

1. La navigazione all'interno del porto e nelle sue immediate adiacenze, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - navi passeggeri di linea (ormeggi con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile) e non, in uscita o in entrata;
 - motopesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati o in concessione o in transito presso banchine e pontili in concessione, in uscita o in entrata;
 - unità navali in transito presso le altre banchine.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
3. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO DI AGROPOLI

1. Durante la sosta nel porto di Agropoli le unità navali devono:
 - ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente di punta (andana), utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito
 - pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere
 - mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
 - in caso di avverse condizioni provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio predisposto dal concessionario di banchine e pontili ovvero attraverso il

servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condimeteo dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;

- rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dalla locale autorità marittima;
 - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto di Agropoli i comandanti delle navi da passeggeri, unità navali, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:
- evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
 - mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
 - verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di *security*;
 - mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone ovvero scaletta laterale idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di trasporto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
 - mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
 - prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni nonché la scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

ARTICOLO 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Agropoli, e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, devono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima.

4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare alla locale autorità marittima ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca più grave reato ovvero reato.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto ed, in particolare, l'ordinanza n° 17/2009
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli 31 agosto 2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo ZAGAROLA
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

PORTO DI AGROPOLI

Destinazioni

- Transito
- Diporto
- Diving
- Unità di pesca oltre 10 m
- Bunkeraggio
- Forze dell'Ordine e pubblica utilità
- Alaggio e varo
- Area interdetta
- Charteraggio
- Unità da pesca fino a 10 m
- Collegamenti

- a** Osservatorio Vesuviano - cabina mareografica
- b** Forze dell'Ordine e pubblica utilità
- c** Varo e alaggio
- d** Palazzina servizi
- e** Raggio d'azione gru
- f** Centrale tecnologica
- g** Ufficio Circondariale Marittimo
- h** scivolo alaggio e varo

- Dividente demaniale -SID
- Confine area portuale
- Confine area portuale coincidente con dividente demaniale

